

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO MENSE E ALLOGGI

N° 178 /2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre, per l'affidamento della fornitura di DPI CATEGORIA 1 PER MANUTENTORI-TECNICI E ADDETTI MENSA DELL'E.R.S.U. DI CAGLIARI.

Importo euro 3.032/20 + IVA - CIG Z0B1E4BA1C

IL DIRIGENTE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990, nuove norme sul procedimento amministrativo, ed in particolare:
 - l'articolo 1, che regola i principi generali dell'azione amministrativa;
 - l'articolo 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.
- Il D.lgs. 23 giugno, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", ed in particolare:
 - l'articolo 56, comma 4, con riguardo alle prenotazioni di impegno di spesa.
- Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- La Legge Regionale 14-09-1987, n. 37 di istituzione dell' ERSU, ente per il diritto allo studio universitario, quale ente strumentale della Regione Sardegna.
- La Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990, Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa ed in particolare:
 - l'articolo 1, che ne regola l'ambito di applicazione all'interno del quale rientra anche questo Ente;
 - l'articolo 2, che regola i principi dell'azione amministrativa regionale;
 - l'articolo 3, che stabilisce l'obbligo di motivazione di ogni atto amministrativo.
- La Legge Regionale 15-05-1995, n.14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti, istituti ed aziende regionali.

considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;*

rilevato, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016;

visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.*

rilevato in merito che tra gli enti obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999, non rientrano in via generale gli enti regionali come l'E.R.S.U. e infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *" Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti....."*

che pertanto, in termini generali, le "restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

che tuttavia, sono obbligate ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
- energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al precedente capoverso;

che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: *" le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*

pertanto, pur non considerando applicabili, i riferimenti alle norme del Dpr 207/2010 in quanto abrogate, permane l'obbligo di avvalersi del Mercato Elettronico, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel Mercato Elettronico;

atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire, ne ve ne sono presso la centrale di committenza regionale.

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata;

stabilito di procedere, appunto, mediante procedura negoziata e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata applicazione dei principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

visto che la motivazione per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata e la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è determinato sui prezzi rilevati sulla base dell'indagine di mercato, come da progetto del responsabile del procedimento approvato con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Mense e Alloggi n. 538, in data 15/12/2016;

- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento è assegnato in ragione della necessità di rispondere alle esigenze tecniche di ERSU, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno di dotare il personale addetto alle manutenzioni alla cucina di Dispositivi di Protezione Individuale consistenti in abbigliamento e calzature, permettendo dunque di rendere la fornitura in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché si riavvia la procedura di acquisizione del bene necessario ai fini dell'efficace erogazione dei servizi;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato attraverso una scelta che consente a tutti i soggetti interessati a negoziare la parità di condizioni in quanto con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del mercato elettronico regionale, SARDEGNA CAT, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

considerato, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal mercato elettronico e perciò:

- o il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs 50/2016;
- o il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente che non richiede requisiti ed oneri eccessivi rispetto alla fornitura da acquisire;

rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al mercato elettronico regionale, SARDEGNA CAT, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta, inviata a tre operatori economici, previa indagine svolta da parte del Responsabile del Procedimento;

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.lgs 50/2016 *per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica*, e che perciò si ritiene possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, determinato sull'importo a base d'asta, valevole anche per lo strumento della RdO nell'ambito del sistema SARDEGNA CAT nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b), trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, poiché si tratta di abbigliamento da lavoro finalizzato a garantire l'esecuzione in sicurezza e pertanto con caratteristiche predefinite e conformi alle norme di settore;

viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Cagliari n. 35 del 26-07-2001 e n. 68 del 20-12-2001, sull'ordinamento e sulle funzioni degli uffici e dei servizi; la deliberazione del CdA n. 5 del 26 febbraio 2015 di attribuzione alla Dott.ssa Ing. Stefania M.F. Pusceddu la funzione di Direttore del Servizio Gestione Mense e Alloggi dell'Ente, a decorrere dal 01 marzo 2015 ai sensi dell'art. 28 c.7 della L.R. 31/98.

visto il regolamento di contabilità dell'ERSU di Cagliari approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n.23 del 16 luglio 2010 e, in particolare l'articolo 28 sull'assunzione degli impegni di spesa;

visti gli Ordini di servizio del Direttore Generale n. 1/2015 e n. 2/2015 avente ad oggetto Istruzioni sui processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e n. 1/2016 avente ad oggetto: Monitoraggio dei tempi procedurali dei processi operativi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – riduzione dei tempi e dei costi gestionali per aumentare l'efficacia complessiva dell'azione Amministrativa.

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 04 maggio 2016 concernente: D.lgs. 118/2011 approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale 2016 e triennale 2016-2018, resa esecutiva a termini di legge e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12 gennaio 2017 concernente: "D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, art.43 – autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'ERSU per l'anno finanziario 2017" dal 01 gennaio 2017 e fino al momento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, e comunque fino al 30/04/2017 resa esecutiva ai sensi di legge;

rilevato che, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.lgs 50/2016 il servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità;

che in particolare nel caso di specie di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

atteso che, in data 19/04/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z0B1E4BA1C;

richiamate le determinazioni SGMA n.538 del 15/12/2016 e n.50 del 07/02/2017 con la quale era stata disposta la procedura per l'acquisizione della fornitura in oggetto e la successiva determinazione SGMA n.81 del 08/03/2017;

richiamata la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 7323 del 13/04/2017, con la quale si richiede il riavvio della procedura a seguito delle precedenti gare dichiarate deserte.

considerato che occorre acquisire la fornitura perché occorre dotare il personale degli adeguati dispositivi di protezione per lavorare in sicurezza e perciò occorre riavviare la procedura di gara;

DETERMINA

Di riavviare la procedura di affidamento della fornitura di DPI CATEGORIA UNO PER MANUTENTORI-TECNICI E ADDETTI MENSA DELL'ERSU DI CAGLIARI.

Di procedere all'affidamento della fornitura, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.b), del D.lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta RDO sul MERCATO ELETTRONICO regionale SARDEGNA CAT invitando tre operatori economici abilitati al codice merceologico *AE 25 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA VARIA* selezionati dal Responsabile del Procedimento.

Di stabilire quanto segue:

- o il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire la fornitura di DPI per il personale addetto alle manutenzioni ed alla cucina ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al codice della sicurezza;
- o l'oggetto del contratto è la fornitura di DPI CATEGORIA UNO PER MANUTENTORI-TECNICI E ADDETTI MENSA DELL'ERSU DI CAGLIARI;
- o il contratto verrà stipulato mediante scambio telematico di lettera commerciale;
- o le clausole contrattuali sono quelle previste dal Capitolato Speciale già approvato con determinazione SGMA n.538 del 15/12/2016;
- o il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

Di confermare la prenotazione della spesa totale prevista pari ad euro 3.699/04, Iva compresa, reimputata al bilancio provvisorio per l'anno 2017, al capitolo SC01.0039 missione 04 programma 06 azione 01, a valere su fondi propri dell'Ente.

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 9, del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b);

Di dare atto, che l'Ufficio contratti provvederà all'espletamento della procedura di affidamento e agli adempimenti conseguenti e che procederà, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 50/2016, alla tempestiva pubblicazione della presente determinazione a contrarre.

L'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La presente determinazione viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Direttore del Servizio Amministrativo, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contabilità e Bilancio e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Presidente dell'Ente e al Responsabile del Procedimento Geom. Rosina Fontana.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art.3 L.R. n.14/95, è resa immediatamente esecutiva.

Cagliari,

20 APR. 2017

Visto per la Copertura Finanziaria
Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. ssa Anna Rita Zucca

Il Direttore del Servizio
Gestione Menze e Alloggi
Ing. Stefania M.F. Pusceddu

Il Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria.
Il responsabile del procedimento
GEOM. Rosina Fontana

Collaboratori: L.Pilloni / M.Puddu

